

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e successive modificazioni recante “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e successive modificazioni, ed in particolare:

- l’art. 3, comma 3 lett. d) il quale attribuisce agli organi di direzione politico-amministrativa la competenza a provvedere alla ripartizione delle risorse umane da assegnare a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale e all’adozione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- l’art. 6, comma 2 con il quale è stabilito che la dotazione organica dell’Amministrazione regionale è definita con legge;
- l’art. 6, comma 2, lettera b) il quale stabilisce che gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono, tra l’altro, la ripartizione della dotazione organica in categorie, posizioni e profili professionali, suddivisa per ogni struttura organizzativa dirigenziale;
- l’art. 39 (istituzione degli organici) il quale prevede l’inquadramento del personale dell’Amministrazione regionale nel ruolo unico regionale;
- l’art. 40, comma 2 con il quale è stabilito che, ai sensi del soprarichiamato articolo 3, comma 3, lettera d), l’Amministrazione regionale adotta un piano di programmazione triennale aggiornato annualmente nel quale è definito il fabbisogno di personale e dei relativi posti della dotazione organica da ricoprire a tempo indeterminato, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento;
- l’art. 41, comma 3, con il quale si dispone che, prima di procedere all’espletamento di procedure selettive pubbliche per la copertura di posti vacanti della dotazione organica, sia verificata l’assenza di personale in disponibilità iscritto negli elenchi di cui all’articolo 44, comma 2, della medesima legge, utilmente ricollocabile;

richiamato il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 “Nuove disposizioni sull’accesso, sulle modalità e sui criteri per l’assunzione del personale dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6”;

visto l’art. 16 “Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici” della L. n. 183/2011, che sostituisce l’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e stabilisce che le amministrazioni pubbliche, laddove ravvisino situazioni di soprannumero o di eccedenze, anche in sede di rilevazione annuale delle eccedenze del personale ai sensi dell’art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto medesimo, devono attivare le procedure indicate nell’articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;

considerato che per l’Amministrazione regionale le eccedenze di personale restano disciplinate dalla normativa statale vigente, come previsto e per quanto non diversamente stabilito dall’art. 44 (Gestione del personale in disponibilità) della l.r. 22/2010, ferma restando la titolarità delle prerogative ivi previste in capo alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo regionale di lavoro;

accertato l’obbligo, richiamato l’art. 6 del d.lgs 165/2001, di procedere almeno annualmente ad una verifica della propria dotazione di personale e alla ricognizione di

eventuali situazioni di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

considerato che l'inosservanza di tale obbligo ricognitivo comporta delle sanzioni, come l'impossibilità per l'amministrazione inadempiente di poter procedere ad assunzioni o ad instaurare qualsivoglia rapporto di lavoro pena la nullità degli atti;

considerato inoltre che la mancata attivazione delle procedure di mobilità, ove previste dalla norma, comporta, per il dirigente, responsabilità disciplinare;

vista la legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015). Modificazioni di leggi regionali";

preso atto, visto l'art. 7 della l.r. 31/2012, che la dotazione dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è definita in 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

accertato che, nel dettaglio, la suddivisione dei 230 posti delle categorie/posizioni della dotazione organica del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, alla data del 22 aprile 2013, compresi i posti vacanti, è la seguente:

POSIZIONE	UNITA'
B2 area amministrativo-contabile	9 (di cui 2 vacanti)
B2 vigile del fuoco	19 vacanti
B3 vigile del fuoco	102
C1 area amministrativo-contabile	3 (di cui 0,3 vacanti)
C1 caposquadra	49 (di cui 1 vacante)
C2 area amministrativo-contabile	8 (di cui 0,31 vacanti)
C2 caporeparto	22 (di cui 2 vacanti)
C2 collaboratore tecnico antincendio	7 (di cui 1 vacante)
D ispettore antincendi- ispettore antincendi direttore	8
D area amministrativo-contabile	3
<i>Totale</i>	<i>230</i>

rammentato che la struttura dirigenziale di secondo livello “Comando regionale dei vigili del fuoco”, alla quale è assegnata la totale dotazione organica del personale professionista del corpo valdostano dei vigili del fuoco è sottordinata alla struttura dirigenziale di primo livello “Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile”, vista la deliberazione della Giunta regionale 578/2012;

accertato che il Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione ha ultimato l’attività istruttoria di analisi della dotazione organica del personale dell’organico della Giunta regionale attivata con nota prot. n. 4251/UP in data 27 febbraio 2013 con la quale viene richiesto ai dirigenti responsabili del coordinamento di strutture organizzative sottordinate di procedere con una verifica della dotazione di personale e alla ricognizione di eventuali situazioni di eccedenza;

preso atto che con nota prot. n. 7329 in data 18 marzo 2013 il Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile comunica che non vi sono eccedenze di personale presso il Dipartimento di cui si parla;

accertato che non sono stati individuati esuberanti di personale;

visto il Testo di accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d’Aosta, prot. n. 616 del 13 dicembre 2010, di seguito definito “Testo Unico”;

vista la legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 concernente nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta;

richiamato il regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 recante “Attuazione dell’articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale)”;

vista la legge 13 febbraio 2012, n. 3 recante “Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), e alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)”;

considerato, visto l’art. 4, comma 1, della l.r. 31/2012, che per l’anno 2013 l’Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 20 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2013 e non oltre il 20 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell’anno 2013;

visto il comma 2 dell’art. 7 della l.r. 8/2013 che recita: *Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 31/2012, è aggiunto in fine, il seguente periodo: “Agli effetti del presente comma, non costituisce incremento della dotazione organica il passaggio di categoria o posizione del personale dipendente appartenente agli organici del Corpo forestale della Valle d’Aosta e del*

personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conseguente a procedure concorsuali interamente riservate al personale interno ai sensi della normativa regionale vigente.”;

considerato che il Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco ha richiesto la copertura del posto di Caposquadra (C1), resosi vacante in data 2 luglio 2012, e del posto di Caporeparto (C2), resosi vacante dal 1° agosto 2012, con note vistate dal Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile prot. n. 22562 del 19 settembre 2012 e prot. n. 3772 dell'8 febbraio 2013, trasmesse al Dipartimento personale e organizzazione;

accertato che in data 13 maggio 2013 è in scadenza la graduatoria finale dei concorrenti utile per l'ammissione al corso di formazione inerente al concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di sei aiuto collaboratori (categoria C – posizione C1), nel profilo di caposquadra, da assegnare al Comando regionale dei vigili del fuoco, nell'ambito dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1315 in data 14 maggio 2010;

considerato che la graduatoria in argomento presenta alla data attuale 10 candidati idonei, collocati dalla 17^ alla 26^ posizione, considerato che oltre ai 6 vincitori di concorso sono stati assunti a tempo indeterminato i candidati collocati dalla 7^ alla 16^ posizione in applicazione delle disposizioni della Giunta regionale con deliberazioni n.:

- n. 1488 in data 28 maggio 2010 con la quale è stato disposto, nell'ambito della prima programmazione delle risorse umane per l'anno 2010, di procedere alla copertura di ulteriori quattro posti di categoria C – posizione C1 col profilo di caposquadra nell'ambito dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco attraverso l'utilizzazione della graduatoria di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1315/2010;

- n. 836 in data 8 aprile 2011 con la quale è stato disposto, nell'ambito della programmazione del fabbisogno delle risorse umane per l'anno 2011, la copertura di un posto vacante con il profilo di Caposquadra (categoria C - posizione C1: aiuto collaboratore) da assegnare al Comando regionale dei vigili del fuoco attraverso l'utilizzazione della graduatoria di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1315/2010;

- n. 1221 in data 8 giugno 2012 con la quale è stato disposto, nell'ambito della programmazione delle risorse umane per l'anno 2012, la copertura di n. 5 posti di Caposquadra, categoria C, posizione C1, mediante utilizzo della sopracitata graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1315/2010, con avvio del corso di formazione obbligatorio nell'anno 2012 e decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato dei candidati idonei nell'anno 2013;

accertato che risulta vacante un posto di Caposquadra, categoria C, posizione C1, nell'ambito dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

accertato che le procedure concorsuali per posti di Caposquadra sono interamente riservate al personale interno, come dispone l'art. 43, comma 1, della l.r. 37/2009, che recita: “I capisquadra sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con aumento cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di vigile del fuoco professionista”;

ritenuto di avviare la procedura per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di Caposquadra (C1) del candidato collocato alla 17^a posizione per la copertura del posto vacante di tale profilo nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, rammentato che tale passaggio di categoria dalla B3 alla C1 non costituisce incremento della dotazione organica;

considerato che, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 37 del 10 novembre 2009 e dell'art. 13 del bando di concorso in argomento, i vincitori del concorso ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'art. 46 della medesima legge;

richiamato il comma 4 dell'art. 43 della sopracitata legge regionale 37/2009 il quale prevede che, qualora il suddetto corso di formazione non possa aver luogo nel termine di tre mesi dalla data dall'approvazione della graduatoria (ovvero nel caso di cui trattasi dalla data di adozione di questa deliberazione con la quale si stabilisce la copertura di un posto vacante) o non possa essere frequentato nel predetto termine per esigenze dell'Amministrazione regionale, si procede comunque alla nomina, la cui validità resta condizionata al successivo superamento del corso stesso;

ritenuto, presa in considerazione l'imminente scadenza della graduatoria di concorso in argomento, di provvedere all'assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento nell'ambito dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del candidato 17^o classificato nella graduatoria utile per l'ammissione al corso di formazione per Caposquadra approvata con deliberazione della Giunta regionale 1315/2010;

ritenuto inoltre di condizionare la validità della suddetta assunzione al superamento dell'esame teorico-pratico relativamente all'apposito corso avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso, in applicazione del comma 4 dell'art. 46 della legge regionale 37/2009;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1016 in data 8 marzo 2012, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei concorrenti utile per l'ammissione al corso di formazione inerente al concorso, per titoli ed esami, per l'avanzamento di personale dal profilo di Caposquadra (categoria C – posizione C1), al profilo di Caporeparto (categoria C – posizione C2), nell'ambito dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, per un numero di sei posti;

accertato che risulta vacante e disponibile un posto di Caporeparto, categoria C, posizione C2, nell'ambito dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

accertato che le procedure concorsuali per posti di Caporeparto sono interamente riservate al personale interno, come dispone l'art. 43, comma 2, della l.r. 37/2009, che recita: "I capireparto sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almento cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di caposquadra";

ritenuto di avviare la procedura per l'avanzamento al profilo di Caporeparto (C2) del candidato collocato alla 7^a posizione per la copertura del posto vacante e disponibile di tale

profilo nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, rammentato che tale passaggio di categoria dalla C1 alla C2 non costituisce incremento della dotazione organica;

preso atto che, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 37 del 10 novembre 2009 e dell'art. 14 del bando di concorso in argomento, i vincitori del concorso ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'art. 46 della medesima legge;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione della Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di stabilire che la ricognizione annuale del personale, svolta ai sensi artt. 6 e 33 del d.lgs 165/2001, ha accertato che non sono stati individuati esuberanti di personale nell'ambito dell'organico del personale professionista del corpo valdostano dei vigili del fuoco;
2. di procedere, nell'ambito di una prima programmazione del fabbisogno delle risorse umane 2013, ad attivare le procedure A) e B) sottodescritte:

procedura A)

- di avviare la procedura per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di Caposquadra (C1) del candidato collocato alla 17^a posizione della graduatoria finale dei concorrenti utile per l'ammissione al corso di formazione inerente al concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di sei aiuti collaboratori (C1), nel profilo di Caposquadra, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1315 in data 14 maggio 2010, per la copertura del posto vacante di tale profilo nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, rammentato che tale passaggio di categoria dalla B3 alla C1 non costituisce incremento della dotazione organica;
- di rammentare che, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 37 del 10 novembre 2009 e dell'art. 13 del bando di concorso in argomento, i vincitori del concorso ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'art. 46 della medesima legge;
- di rammentare inoltre il comma 4 dell'art. 43 della sopracitata legge regionale 37/2009 il quale prevede che, qualora il suddetto corso di formazione non possa aver luogo nel termine di tre mesi dalla data dall'approvazione della graduatoria (ovvero nel caso di cui trattasi dalla data di adozione di questa deliberazione con la quale si stabilisce la copertura

di un posto vacante con profilo di Caposquadra) o non possa essere frequentato nel predetto termine per esigenze dell'Amministrazione regionale, si procede comunque alla nomina, la cui validità resta condizionata al successivo superamento del corso stesso;

- di provvedere, presa in considerazione l'imminente scadenza della graduatoria di concorso in argomento, all'assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento nell'ambito dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del candidato 17° classificato nella graduatoria utile per l'ammissione al corso di formazione per Caposquadra approvata con deliberazione della Giunta regionale 1315/2010, condizionando la validità della suddetta assunzione al superamento dell'esame teorico-pratico relativamente all'apposito corso avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso, in applicazione del comma 4 dell'art. 46 della legge regionale 37/2009;

procedura B)

- di avviare la procedura per l'avanzamento al profilo di Caporeparto (C2) del candidato collocato alla 7^ posizione della graduatoria finale dei concorrenti utile per l'ammissione al corso di formazione inerente al concorso, per titoli ed esami, per l'avanzamento di personale dal profilo di Caposquadra (categoria C – posizione C1), al profilo di Caporeparto (categoria C – posizione C2), nell'ambito dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, per un numero di sei posti, approvata con provvedimento dirigenziale n. 1016 in data 8 marzo 2012, per la copertura del posto vacante e disponibile di tale profilo nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, rammentato che tale passaggio di categoria dalla C1 alla C2 non costituisce incremento della dotazione organica;
 - di rammentare che, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 37 del 10 novembre 2009 e dell'art. 14 del bando di concorso in argomento, i vincitori del concorso ai fini dell'avanzamento devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'art. 46 della medesima legge;
3. di dare atto che la relativa spesa per l'anno 2013 trova copertura sui pertinenti capitoli di spesa 30500 "Trattamento economico a tutto il personale regionale" - richiesta n. 2879 e 30501 "Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale" - richiesta n. 181 del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2013/2015 che presenta la necessaria disponibilità;
 4. di dare atto che la relativa spesa è impegnata, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale n. 30 del 4 agosto 2009.

GL

§